

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 4 dicembre 2019

Oggetto: Procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi¹. Estensione ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione. Decorrenza 1.1.2020. ID. 3-2019.

Si premette che secondo le norme consortili:

- i produttori di imballaggi sono tenuti ad applicare il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) in fattura, dichiararlo e versarlo al Conai, anche per gli imballaggi meramente commercializzati a “completamento di gamma o dell’imballaggio”;
- ai soli fini dell’applicazione del CAC, dal 1° gennaio 2019, il **commerciante di imballaggi vuoti** è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita. In particolare, il commerciante deve:
 - a. rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC (modulo 6.23) al fornitore cedente;
 - b. applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori;
 - c. dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

Nel contempo, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (ovvero fino ad un limite fissato in 150 tonnellate per ogni materiale) - definiti “**piccoli commercianti**” –, con la circolare del 29.11.2018 Conai ha introdotto una **procedura agevolata (facoltativa)**, anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2019, che prevede l’invio solo a Conai (e non al fornitore) di un’apposita autocertificazione una tantum (modulo 6.24). Attraverso tale modulo il piccolo commerciante in sostanza comunica al Conai che continuerà a pagare il CAC ai fornitori al momento dell’acquisto degli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali in prima cessione, dichiararlo e versarlo al Conai.

Il “piccolo commerciante” che opta per la procedura agevolata deve indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti, sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del CAC, la dicitura: “*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.

Tanto premesso, nella logica della semplificazione delle procedure ed anche alla luce di alcune richieste pervenute da aziende e associazioni, **con effetto dall’1.1.2020**, Conai ha introdotto l’estensione della citata **procedura agevolata (facoltativa)** finora riservata ai “piccoli

¹ Circolare Conai del 29.11.2018, disponibile nella sezione “download documenti” del sito internet www.conai.org.

commercianti”, anche **ai produttori di imballaggi**. Questi ultimi avranno, quindi, la possibilità (non l’obbligo²) di pagare il CAC direttamente ai loro fornitori.

Tale procedura è però **limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio** acquistati e commercializzati a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, purché **in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione**.

Ulteriori condizioni e modalità di applicazione:

- **Soglia per accedere alla procedura:** fino a **150 tonnellate** di imballaggi, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce previste), gestiti dal produttore nell’anno precedente. Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il CAC ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la **dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”** mentre resta ferma l’applicazione del CAC, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti;
- **Decorrenza della nuova procedura:** 1° gennaio 2020.


Il modulo 6.24, già esistente per i “piccoli commercianti”, verrà opportunamente integrato e reso disponibile per consentirne l’utilizzo anche ai produttori che intenderanno avvalersi della nuova procedura.

Per quant’altro non espressamente indicato nella presente, si fa rinvio alla citata circolare del 29.11.2018 nonché alle norme di Statuto e Regolamento consortili ed alle procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Conai si riserva la facoltà di eseguire specifici controlli incrociati e verifiche per accertare il corretto recepimento della citata procedura, con possibilità di future rimodulazioni dopo un congruo periodo di test.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l’ID in oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


² Vale a dire che potranno continuare ad acquistare in esenzione dal CAC gli imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio” ed applicare in fattura il CAC in prima cessione, da dichiarare e versare al Conai unitamente alle ulteriori prime cessioni effettuate.